



COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

Provincia di Padova

Ufficio Polizia Locale



Via Marconi 1 CAP 35010 Tel 049/9430355 Fax 049/9430335 CCP 11436359 P iva 01573490289

ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE NELLE VIE DEL CENTRO URBANO DI CARMIGNANO DI BRENTA

Prot. N.

R.O.S. N. ____ R.A.P. N. ____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che in prossimità del centro urbano di Carmignano di Brenta capoluogo sono state eseguite ed ultimate diverse opere stradali, funzionali alla moderazione del traffico veicolare, alla sicurezza degli utenti maggiormente a rischio, pedoni e ciclisti, ed in particolare sono state realizzate alcune rotatorie di tipologia ridotta, conformi alle disposizioni del Codice della Strada, ma che rendono la circolazione difficoltosa per i mezzi pesanti;

Considerato che dall'analisi della viabilità effettuata dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici, in collaborazione con l'Ufficio Polizia Locale, è stata accertata la presenza di strade alternative che permettono ai veicoli destinati al trasporto merci di raggiungere ugualmente le aziende e gli insediamenti commerciali situati all'interno del Centro Urbano di Carmignano Capoluogo;

Preso atto che sussiste la necessità di regolamentare la circolazione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate tramite l'istituzione del divieto di transito, con la sola esclusione dei veicoli eccezionalmente autorizzati;

Rilevato che il presente provvedimento verrà reso noto con pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, con la divulgazione presso la Cittadinanza, e mediante l'apposizione in loco della prescritta segnaletica conforme al Codice della Strada;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma della Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visti l'art. 5 c. 3, l'art. 7 e l'art. 37 c. 1 e 3 del D. Lgs. 285/92 e successive modifiche (Nuovo Codice della Strada);

Visti gli artt. 30 e seguenti e l'art. 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA

l'istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate sulle seguenti vie del Centro Urbano di Carmignano di Brenta Capoluogo:

- Via del Popolo;
- Via Marconi;
- Via Roma;
- Viale Martiri della Liberazione, nel tratto compreso tra l'incrocio a rotatoria con le vie Monsignor Belluzzo e degli Alpini a sud fino all'incrocio a rotatoria con le vie Roma, Monte Grappa e Marconi a nord;

- Via Monte Grappa;
- Via Frazione Camazzole, nel tratto compreso tra l'intersezione con la via Monte Grappa a sud e l'intersezione con la via Breda a nord.

Il presente provvedimento viene attuato mediante apposizione, in corrispondenza dell'inizio di ciascuna delle predette strade, della segnaletica stradale di cui alla Figura II 60/a Art. 117 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e di idonei preavvisi di deviazione per il transito dei veicoli in questione.

Il presente provvedimento non prevede deroghe al transito sulla via Marconi, salvo per i mezzi preventivamente autorizzati. Sulle restanti strade è eccezionalmente consentito il transito ai mezzi adibiti al carico e scarico delle merci e ai residenti.

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici, l'apposizione della regolamentare segnaletica stradale, prescritta per effetto del presente provvedimento.

All'Ufficio Polizia Locale, il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e successive modifiche.

Si comunichi mediante pubblicazione all'albo pretorio, per la durata di 15 gg., e mediante l'apposizione della prescritta segnaletica oltre che tramite divulgazione a mezzo del sito internet del comune ed informativa alle Aziende.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa anche alla locale Stazione dei Carabinieri.

AVVERTE ALTRESI'

che, ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D. Lgs. 285/92 e successive modifiche, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo, entro il termine di sessanta (60) giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada);

che, ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 07.08.1990, nr. 241, contenente “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. del Veneto, entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Carmignano di Brenta, lì 17.03.2008

Responsabile Procedimento:
Agente di Polizia Locale
Alessia Vazzoler

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – LL.PP.
Geom Nicola Chiarello**